

**Legge**  
**sulla misurazione ufficiale**  
(dell'8 novembre 2005)  
IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

.....

TITOLO 5  
**Demarcazione**

**Accertamento dei confini**

**a) in generale**

**Art. 20** <sup>1</sup>Di norma l'accertamento dei confini avviene sul posto ed è eseguito dal geometra assuntore.

<sup>2</sup>L'accertamento dei confini può avvenire sulla base di piani, di riprese fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento nei seguenti casi:

- a) nelle zone forestali delle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell'ufficio federale dell'agricoltura;
- b) nelle superfici di estivazione secondo il catasto della produzione dell'ufficio federale dell'agricoltura.

<sup>3</sup>A semplice richiesta del geometra i proprietari fondiari sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori di demarcazione, a liberare i segni di confine esistenti e la visuale tra un termine e l'altro da rami e cespugli.

.....

**d) nel caso di confini territoriali comunali**

**Art. 23** <sup>1</sup>Nel caso di confini territoriali comunali l'accertamento avviene alla presenza di almeno un delegato dell'organo esecutivo degli enti pubblici interessati.

<sup>2</sup>L'accertamento dei confini territoriali comunali necessita dell'approvazione degli organi legislativi dei Comuni interessati.

<sup>3</sup>In caso di contestazione di uno dei Comuni interessati, il geometra assuntore sottopone il suo progetto di accertamento alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all'intenzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato decreta l'accertamento dei confini.

<sup>4</sup>Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall'intimazione. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative (LPamm).

**Regolamento**  
**sulla misurazione ufficiale**  
(del 10 ottobre 2006)  
IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

.....

TITOLO 5  
**Demarcazione**

.....

**Accertamento dei confini** (art. 20)

**a) in generale**

**Art. 11** Gli altri documenti idonei per l'accertamento dei confini sono le foto, le ortofoto, i modelli digitali del terreno, i piani delle mappe censuarie, i vecchi registri descrittivi delle proprietà, i piani corografici e i piani di mutazione.

.....

**e) nel caso di confini territoriali comunali** (art. 23)

**Art. 15** <sup>1</sup>Le operazioni di accertamento sono protocollate in un apposito verbale firmato dal delegato dei Municipi interessati e dal geometra assuntore.

<sup>2</sup>L'incarto di accertamento comprende il verbale di accertamento, il piano con la descrizione dell'andamento del confine accertato, la documentazione fotografica e l'estratto della decisione degli organi legislativi comunali unitamente ai relativi messaggi; esso va trasmesso dal geometra assuntore all'Ufficio.

<sup>3</sup>In caso di contestazione, il geometra trasmette il progetto di accertamento alla Commissione di misurazione per il tramite dell'Ufficio.

<sup>4</sup>L'incarto completo è archiviato presso l'Ufficio.